



INFORMATIVA

Gentilissima cittadina,

il D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 “*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*” prevede specifiche misure a tutela delle salute delle lavoratrici in stato di gravidanza.

Tra queste, si annovera il congedo di maternità ovvero un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di 5 mesi fruibile a cavallo della data presunta del parto (di norma 2 mesi prima 3 tre mesi dopo) con possibilità di avvalersi anche di una forma flessibile (1 mese prima e 4 mesi dopo o 5 mesi dopo).

Tale periodo di congedo può essere anticipato durante la gravidanza qualora si presenti una delle seguenti situazioni:

- a) la lavoratrice presenti **gravi complicanze della gravidanza o condizioni morbose preesistenti che possono presumibilmente essere aggravate dallo stato gravidico** (Ente competente per il rilascio del provvedimento: Azienda Sanitaria Locale - ULSS 7 Pedemontana);
- b) le condizioni di lavoro o ambientali sono ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni (Ente competente per il rilascio del provvedimento: Ispettorato del Lavoro territorialmente competente).

Per richiedere l'anticipazione del periodo di congedo qualora sussista la situazione di cui al punto a), la lavoratrice dovrà sottoporsi a visita presso il proprio ginecologo di fiducia, il quale dovrà compilare il certificato medico attestante la condizione clinica che pregiudica la prosecuzione dell'attività lavorativa in stato di gravidanza.

Questo certificato dovrà essere inoltrato via mail all'Ufficio Protocollo dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana (protocollo.aulss7@pecveneto.it, allegando la seguente documentazione:

- domanda di astensione dal lavoro (reperibile sul sito aziendale al seguente link <https://www.aulss7.veneto.it/Maternit-e-lavoro>)
- copia del documento di identità in corso di validità

Entro 7 giorni, verrà predisposto il provvedimento di astensione anticipata ed inviato all'interessata, e per conoscenza al datore di lavoro e alla sede INPS territorialmente competente.

Validità del provvedimento: dalla data di emissione del certificato rilasciato dallo specialista ginecologo fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria (2 mesi dalla data presunta del parto), salvo diversa indicazione espressamente indicata (cosiddette “temporanee”); decadrà all'atto del parto ovvero nel caso di un'interruzione della gravidanza, senza obbligo di comunicazione al Servizio Medicina Legale, che ha rilasciato il provvedimento.